



COMUNICATO STAMPA n. 104/26

Lussemburgo, 16 luglio 2026

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-258/23 | *Imagens Médicas Integradas*, C-259/23 | *Synlabhealth II* e C-260/23 | *SIBS – Sociedade Gestora de Participações Sociais* e a.

Accertamenti di un'autorità garante della concorrenza: il diritto dell'Unione non osta al sequestro, senza autorizzazione preventiva da parte di un giudice, di messaggi di posta elettronica professionali scambiati tra i dipendenti e gli amministratori delle imprese oggetto di un'indagine

Tuttavia, il diritto nazionale deve prevedere una regolamentazione rigorosa dei poteri dell'autorità garante della concorrenza, nonché garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e l'arbitrio, in particolare mediante un successivo controllo giurisdizionale effettivo

Nell'ambito di un'indagine avente ad oggetto pratiche anticoncorrenziali, l'autorità portoghese garante della concorrenza ha sequestrato, nei locali delle società sottoposte a indagine, alcuni messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti di tali società. Queste ultime hanno contestato il sequestro di messaggi di posta elettronica, ritenendo che sarebbe stata necessaria l'autorizzazione di un giudice istruttore anziché del pubblico ministero. L'organo giurisdizionale portoghese che esamina le cause ha adito la Corte di giustizia.

La Corte giudica che i sequestri effettuati costituiscono limitazioni non solo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma anche al diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Tali limitazioni sembrano tuttavia giustificate dalla finalità di interesse generale di preservare una concorrenza leale. Esse appaiono, inoltre, proporzionate. Ne consegue che **il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio**, alla normativa di uno Stato membro in applicazione della quale, **nell'ambito di un'indagine vertente su una presunta violazione delle norme in materia di concorrenza**, l'autorità nazionale garante della concorrenza proceda, presso **locali professionali o commerciali, al sequestro di messaggi di posta elettronica** il cui contenuto sia in relazione con l'oggetto dell'accertamento, **senza disporre di un'autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice**.

Tuttavia, in mancanza di un'autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, i sequestri devono essere **disciplinati dalla legge, strettamente limitati e soggetti a un successivo controllo giurisdizionale completo**. Inoltre, quando il sequestro di documenti è effettuato a partire da telefoni cellulari, computer o altri supporti informatici utilizzati sia per fini privati sia per fini professionali, **l'accesso ai dati in essi contenuti può costituire un'ingerenza grave, se non addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali di cui trattasi**. In un caso del genere, **l'accesso a tali dati deve essere soggetto al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente**.

Nell'ambito di un'indagine vertente su infrazioni al diritto della concorrenza ¹, le autorità portoghesi hanno sequestrato documenti aziendali provenienti dai messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti e gli amministratori delle società sottoposte a indagine. Queste ultime vi si sono opposte, sostenendo che il loro diritto al segreto delle comunicazioni ² era stato violato e che spettava al giudice istruttore, anziché al pubblico ministero, autorizzare siffatti sequestri.

L'organo giurisdizionale portoghese che esamina le cause chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se l'autorizzazione

rilasciata dal pubblico ministero fosse sufficiente.

Anzitutto, la Corte giudica che **i messaggi di posta elettronica di carattere professionale**, scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un'impresa mediante la posta elettronica di quest'ultima, **rientrano nelle comunicazioni protette dal diritto al rispetto della vita privata e familiare**. La circostanza che, alla luce della sua forma o del suo contenuto, un messaggio di posta elettronica possa essere qualificato come «professionale» non consente di privarlo di tale protezione.

La Corte sottolinea inoltre che il sequestro dei documenti di cui trattasi da parte dell'autorità portoghese garante della concorrenza **può riguardare non solo il diritto al rispetto delle comunicazioni, ma anche il diritto alla protezione dei dati di carattere personale** ³. A tale riguardo, la Corte rileva che i sequestri di messaggi di posta elettronica effettuati in occasione di accertamenti presso locali professionali costituiscono chiaramente **limitazioni all'esercizio** di tali diritti.

Tuttavia, la Corte ricorda che tali limitazioni possono essere ammesse se sono previste dalla legge, rispettano il contenuto essenziale dei diritti di cui trattasi, rispondono a finalità di interesse generale e sono proporzionate.

La Corte giudica che **tali condizioni sembrano soddisfatte nel caso di specie**. La medesima rileva, in particolare, che le autorità **non hanno un accesso illimitato e generalizzato** al contenuto dei messaggi di posta elettronica e di scambi per via elettronica e che **i dati contenuti** in tali comunicazioni **non possono essere utilizzati per fini diversi dall'individuazione dei comportamenti anticoncorrenziali oggetto dell'indagine**, cosicché il contenuto essenziale dei diritti sembra rispettato. La Corte ritiene che **la garanzia di una concorrenza leale costituisca una finalità di interesse generale riconosciuta dall'Unione europea**.

Per quanto concerne la proporzionalità della misura, la Corte riconosce altresì che l'importanza rivestita da tale **finalità è idonea a giustificare un'ingerenza nei diritti di cui trattasi e che nessun altro mezzo**, altrettanto efficace e meno lesivo di tali diritti, si presenta come un'**alternativa soddisfacente**. Per quanto riguarda il carattere proporzionato della limitazione dell'esercizio dei diritti di cui trattasi, più concretamente della sua **gravità**, derivante dal fatto che il sequestro è avvenuto senza un'autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, la Corte osserva **che un siffatto sequestro è generalmente disciplinato da garanzie** procedurali destinate a preservare, in particolare, la sicurezza, l'integrità e la riservatezza di tali dati. Peraltro, le disposizioni del **diritto dell'Unione** relative all'attuazione delle norme in materia di concorrenza **non richiedono il rilascio, da parte di un giudice, di un'autorizzazione preventiva** a un accertamento effettuato presso locali professionali.

Tuttavia, la Corte sottolinea che, **in mancanza di un'autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice**, la tutela degli individui contro gli abusi e l'arbitrio richiede **una disciplina normativa e una limitazione rigorosa delle misure di cui trattasi**, nonché garanzie sotto forma di **un successivo controllo giurisdizionale completo**. La Corte aggiunge che, nei casi esaminati, gli accertamenti e i sequestri sono stati autorizzati dal pubblico ministero portoghese, che è un'autorità giudiziaria autonoma. La sua autorizzazione appare idonea a contribuire a una regolamentazione normativa rigorosa degli accertamenti e dei sequestri effettuati, in particolare per quanto riguarda la determinazione dell'opportunità, della durata e della portata materiale dei medesimi.

Infine, la Corte formula una riserva: non si può escludere che i supporti sui quali i messaggi di posta elettronica di cui trattasi erano conservati e ai quali gli ispettori hanno potuto accedere comprendessero **telefoni cellulari, computer o altri supporti informatici appartenenti agli amministratori e ai dipendenti delle imprese** oggetto dell'indagine. Atteso che tali dispositivi possono essere utilizzati simultaneamente per fini privati e per fini professionali o commerciali, **l'accesso ai dati conservati in questi ultimi può dar luogo a un'ingerenza grave, se non addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali di cui trattasi**, poiché l'insieme di tali dati potrebbe consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata dell'interessato. In tal caso, **l'accesso a tali dati deve essere sottoposto al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente** che disponga di tutti i poteri e presenti tutte le garanzie necessarie per assicurare un contemperamento dei vari legittimi interessi e diritti in gioco.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto

dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, le se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Più nello specifico, tali indagini riguardavano, rispettivamente, una potenziale pratica concordata tra imprese che avrebbe comportato un aumento dei prezzi nella fornitura di servizi di teleradiologia a strutture ospedaliere facenti parte del servizio sanitario nazionale (causa C-258/23), una potenziale intesa relativa ai prezzi dei test «Covid 19» richiesti alle autorità sanitarie pubbliche portoghesi (causa C-259/23) e un sospetto di abuso di posizione dominante nel settore del trattamento dei pagamenti (causa C-260/23).

² Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo il quale: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

³ Protetti dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali.